

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0016613/11 Del 22/12/2011

Arrivo



VCT
SUB
DG
A5J

MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Molise per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Riferimento: Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro della Regione Molise (delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009)

Rif. Prot: MOLISE-140-20/05/2011-0000091-A
MOLISE-140-20/05/2011-0000092-A
MOLISE-140-20/05/2011-0000093-A

Oggetto: DGR 17 del 01.02.2011 "Linee guida per la gestione operativa del sistema si allerta per alimenti destinati al consumo umano". DGR 157 del 21.02.2011 "Piano regionale 2011-2013 per la ricerca di residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale". "DGR 159 del 21.03.2011 Aggiornamento linee guida applicative e delle disposizioni regionali Regolamento (CE) Reg.852/04 e 853/04".

Obiettivo: Sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti

Parere:

Con la delibera n.17 del 01.02.2011 la Regione Molise ha inviato le "*Linee guida per la gestione operativa del sistema si allerta per alimenti destinati al consumo umano*". Il documento fornisce criteri puramente orientativi, in particolare, per quanto attiene i requisiti per il funzionamento e l'organizzazione del sistema d'allerta. Ciò premesso, per l'efficace funzionamento del sistema d'allerta, non si può prescindere dai requisiti richiesti dal Regolamento n.16/2011, entrato in vigore il 31 gennaio c.a., per quanto concerne la classificazione e la base delle notifiche d'allerta, la nuova modulistica predisposta dalla Commissione, la tempistica di inoltro delle comunicazioni, nonché l'efficacia e l'appropriatezza delle misure in ambito territoriale delle autorità competenti. Pertanto dovrà prevedere un monitoraggio del funzionamento del sistema e delle azioni intraprese dalle AA.SS.LL. a seguito di un'allerta.

Non si rilevano criticità nel documento al prot. 92-A relativo al "*Piano regionale di controllo per il triennio 2011/2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e suoi prodotti alimentari di origine vegetale e animale di cui al Regolamento CE 915/2010 della Commissione del 2 ottobre*".

In riferimento alla "*Linea-guida regionale 852-853 si evidenziano le seguenti criticità:*

- Nell'allegato III mod.IA nella dichiarazione dell'OSA relativa alla Registrazione dell'attività di produzione primaria in agricoltura gli obblighi del Regolamento CE 852/2004 sono relativi solo all'art.4 del Regolamento medesimo e non anche l'art.5.
- Per il mod.I/D viene solo citato l'art.4 del Regolamento CE 853/2004 ma è necessario citare anche l'art.5 del suddetto Regolamento.
- Al mod.I7G nel caso delle tabaccherie riconosciute come ambito particolare di semplificazione sembra riduttivo imporre la conoscenza ed applicazione dell'art.5 del regolamento CE 852/2004.



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio IX

RIF. MOLISE - PROT. N. 91; N. 92; N. 93;

OGGETTO: Molise. Linee guida per la gestione del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (DGR 17/2011). Piano Regionale 2011-2013 per la ricerca di residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale (DGR 157/2011). Aggiornamento linee guida regionali di applicazione Reg. 852/04 e 853/04 (DGR 159/2011).

FASCICOLO:

SOTTO PARERE DSVET

In riferimento ai documenti recanti i relativi protocolli su indicati si rappresenta quanto segue.

PROT. N 91

la linea guida recepita dalla Regione Molise fornisce dei criteri puramente orientativi, laddove non entri in contrasto con le vigenti disposizioni contenute nei Regolamenti n. 178/2002 e 16/2011. I criteri giuridici a cui le autorità di controllo devono sempre fare riferimento per garantire l'efficace funzionamento del sistema d'allerta sono enunciati nella normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare. In particolare, per quanto concerne i requisiti per il funzionamento e l'organizzazione del sistema di allerta, il Regolamento n. 16/2011, entrato in vigore il 31 gennaio c.a., ha stabilito ulteriori disposizioni di applicazione dell'art 50 del Regolamento n. 178/2002. Sulla base di quanto premesso è parere dello scrivente che l'efficace funzionamento del sistema d'allerta non possa prescindere dai requisiti richiesti dalla normativa cogente (cfr Regolamento 16/2011) per quanto concerne la classificazione e la base delle notifiche d'allerta, la nuova modulistica predisposta dalla Commissione, la tempistica di inoltro delle comunicazioni, nonché l'efficacia e l'appropriatezza delle misure adottate in ambito territoriale dalle autorità competenti a seguito di un allerta.

Pertanto, fermo restando che il sistema d'allerta può funzionare in maniera efficace solo se si conforma ai requisiti previsti, per risolvere le carenze riscontrate il nodo regionale dovrà garantire un'attività costante di monitoraggio sul funzionamento del sistema e sulle azioni intraprese dalle AASSLL a seguito di un'allerta.

PROT. N. 92

il "Piano regionale di controllo ufficiale per il triennio 2011/2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale di cui al Regolamento CE 915/2010 della Commissione del 12 ottobre 2010" è ben completo e articolato.

PROT. N. 93:

in riferimento alla linea-guida regionale 852-853 della Regione Molise si formulano le seguenti osservazioni: